

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE MOIRE

Atto esente da imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 3
Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 5

Il giorno 21.12.2023 alle ore 14:00, in seconda convocazione, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci aderenti all'Associazione Culturale Teatro delle Moire, Codice Fiscale 02692860964 presso la sede operativa LachesiLAB in via Lulli 30 bis a Milano, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1) Modifiche Statutarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2 e adempimenti conseguenti, e iscrizione al RUNTS sezione APS.

Sono presenti n. 4 soci di persona,

Nicoli Cristiani Attilio;

De Santis Alessandra;

Rivoltella Barbara;

Bollini Anna Maria

n. 3 in conferenza telefonica

Lucia Piemontesi;

Edoardo Mozzanega;

Francesco Marilungo

per un totale di n. 7 soci su 159.

Presiede l'assemblea Attilio Nicoli Cristiani, Presidente e Legale Rappresentante, che chiama la Socia Bollini Anna Maria a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante, che accetta.

Il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa al punto 1) dell'Ordine del Giorno.

Il presidente illustra come l'adeguamento dello statuto previsto dalla legge D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii ritenga sia necessario per la crescita e per lo sviluppo futuro dell'associazione ed in particolare i benefici che tale modifica, con i relativi passaggi successivi, potrà apportare alla vita dell'Associazione stessa.

Il presidente legge articolo per articolo, confrontando il nuovo statuto con quello precedente e in particolare si sofferma sui punti inseriti nell'ART 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE d), e), f), i), t), w) che sono quelle che l'associazione intende svolgere, in via esclusiva o principale, come indicati nell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017 per confronto con i soci presenti sugli obiettivi e le finalità dell'associazione, scegliendo di iscriverla nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Enti del Terzo Settore (ETS).

L'assemblea, dopo breve discussione, **approva all'unanimità integralmente lo statuto come da Allegato alla Lettera A), con gli adeguamenti effettuati, per renderlo idoneo con i dettami del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117/2017.**

L'Assemblea delega il **Presidente e Legale Rappresentante Attilio Nicoli Cristiani, codice fiscale NCLTTL67R04B157C**, o suo delegato, a provvedere alla registrazione del presente Verbale e dell'Allegato a) Statuto, all'Agenzia delle Entrate, e alla successiva iscrizione all'Ufficio RUNTS nella sezione APS.

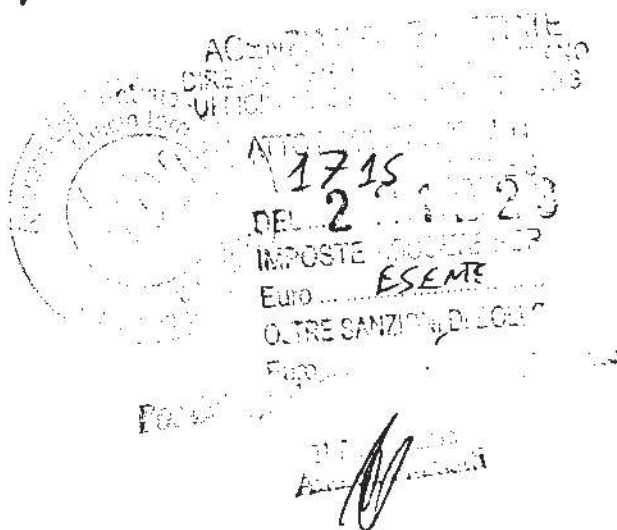
Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si chiude alle ore 17,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Milano, 21 dicembre 2023

Anna Maria Bollini – Segretaria Verbalizzante



Attilio Nicoli Cristiani – Presidente



Allegato Lettera A)

STATUTO
ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE MOIRE E.T.S.
(costituita in data 1.6.1997)

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Associazione denominata ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE MOIRE Ente *del Terzo Settore* che potrà utilizzare la sola sigla "TEATRO DELLE MOIRE ETS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo può altresì aprire sedi locali in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha le seguenti finalità:

- Valorizzare e diffondere la cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo, tramite l'organizzazione, la promozione, la produzione, l'allestimento di spettacoli e realizzazioni teatrali e multidisciplinari in genere;
- Organizzare e gestire attività di laboratorio, nonché attività seminariali, didattiche e di animazione;
- Svolgere e promuovere altre iniziative collaterali sul piano culturale e di ricerca, con particolare riferimento alla cinematografia, alla musica, alla radio, alle arti figurative e alle lettere;
- Collaborazione con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

Si esclude espressamente la possibilità di perseguire finalità diverse da quelle sopra elencate e, in particolare, religiose, partitiche o sindacali. Nelle sue attività l'Associazione contrasta, ripudia ed esclude ogni forma di razzismo, discriminazione, violenza e totalitarismo. Promuove la parità di genere, la diversità e l'inclusività all'interno di tutti gli organi.

ART. 3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- l'organizzazione di attività culturali e didattiche per diffondere la conoscenza, lo studio e la pratica del Teatro e della Danza contemporanee, della sperimentazione sonora e delle arti performative in generale;
- la produzione l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli multidisciplinari;
- la realizzazione di progetti partecipativi che prevedano il coinvolgimento diretto del pubblico sollecitando nuove forme di partecipazione e di fruizione culturale;
- la promozione e realizzazione di residenze artistiche per lo sviluppo di progetti di ricerca italiani e stranieri nell'ambito delle arti performative, del teatro, della danza e della musica.
- L'organizzazione, anche in collaborazione con altri enti, di incontri, prove aperte, dibattiti, studi, ricerche, corsi di formazione, seminari ed altre iniziative rivolte alla crescita culturale e sociale dei cittadini e finalizzate al raggiungimento delle finalità indicate all'Art. 2;
- L'affiliarsi, stipulare convenzioni o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere (altre associazioni, enti o persone fisiche) che perseguono i suoi stessi fini;
- la partecipazione a spettacoli, manifestazioni, festival, corsi didattici, convegni, seminari ed iniziative in genere comunque promosse nei settori detti nonché la organizzazione e promozione diretta delle iniziative medesime;
- l'offerta di servizi legati alle attività di cui sopra, quali sala prove, studio di registrazione, consulenze e curatele artistiche e organizzative;
- l'ideazione, realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali su qualsiasi media elettronico e/o cartaceo o di altra natura.
- svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5 RACCOLTA FONDI

L'Associazione può, inoltre, svolgere attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività può anche essere esercitata anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ART. 6 SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengano ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

ART. 7 AMMISSIONE SOCI

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza;
- le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La ratifica della domanda di ammissione dà diritto a diventare socio previo pagamento della quota associativa, così come definita dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ciascun associato ha diritto

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di recedere in qualsiasi momento
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del

consiglio direttivo.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
 - al pagamento della quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con apposito regolamento;
 - all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, morosità, scioglimento o di esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, oppure che si renda moroso del pagamento della quota sociale, oppure che arrechi danni morali o materiali all'Associazione, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 10 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO O DI LAVORO

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Sono Volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

I Volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sociali non sono retribuite, salvo l'Organo di Controllo come previsto dalle leggi.

ART. 12 ASSEMBLEE DEI SOCI

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito, l'invio di lettera semplice, di messaggio o e-mail, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 29 giugno e comunque entro i termini stabiliti dal RUNTS.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 14 REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 NOMINA E DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

ART. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 2;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- conferisce e revoca procure;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere
- approva i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea dei soci;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formula il regolamento interno dell'Associazione;
- stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorisce la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione
- cura la tenuta dei libri sociali dell'associazione
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

ART. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza che si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno 2/3 dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

Ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione.

Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell'ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere gestisce gli andamenti e i rendiconti economici e finanziari in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20 ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente

costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli Associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 22 LIBRI SOCIALI ED ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato;

L'Associazione deve infine tenere altre scritture obbligatorie:

- il Registro dei Volontari, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;
- le scritture contabili e relative al bilancio di esercizio: nel caso di svolgimento di attività in forma di impresa commerciale, le scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa;
- il bilancio sociale, ove richiesto.

ART. 23 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

ART. 24 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dal fondo di riserva.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali iniziative di raccolta fondi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 25 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto/bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 29 di giugno e comunque entro i termini stabiliti dal RUNTS.

Art. 26 DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, che sia in prima o in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo, che sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono gli art.36 e ss. del Codice Civile e le altre disposizioni di legge previste in materia.